Prefettura Bari - Albo Puglia Segretari Comunali - Prot. Ingresso N.0009309 del 19/01/2023

Direzione centrale per le Autonomie - AN-Area Albo Nazionale - Prot. Uscita N.0002319 del 19/01/2023

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

AL SINDACO DEL COMUNE DI
MANDURIA (TA)
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it

E, p.c. AL SINDACO DEL COMUNE
FAGGIANO (TA)
segreteria.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it

ALLA PREFETTURA U.T.G. DI BARI
Albo Regionale Segretari Comunali e Provinciali
segretaricomunali.prefba@pec.interno.it

Oggetto: Convenzione di segreteria, di classe I/B, tra i comuni di MANDURIA e FAGGIANO (TA). Rinnovo convenzione e nuova assegnazione del segretario titolare.

IL VICE PREFETTO

VISTI il D.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997 e il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020, adottato ai sensi dell'art. 16-ter, comma 12 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante la nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio del segretario comunale e provinciale;

VISTA la circolare protocollo n. 14449 del 01.12.2020, con la quale il Ministero dell'Interno – Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali ha indicato le modalità operative per il convenzionamento delle sedi ai fini della nomina del segretario titolare;

RICHIAMATO il decreto n. 2439 del 13 febbraio 2020, con cui si è preso atto della convenzione di segreteria, di classe I/B, tra i comuni di MANDURIA e FAGGIANO (TA), per la durata di 12 mesi, e rinnovabile tacitamente alla scadenza per ulteriori 12 mesi, a decorrere dalla presa di servizio del segretario titolare avvenuta in data 14 febbraio 2020;

RICHIAMATO altresì, il decreto n. 4207 del 11 febbraio 2022, con cui si è preso atto del rinnovo della convenzione di segreteria, di classe I/B, tra i comuni di MANDURIA e FAGGIANO (TA), **per la durata di 12 mesi**, e pertanto la stessa **cesserà gli effetti a decorrere dal 14 febbraio 2023**;

VISTE le deliberazioni consiliari con cui gli Enti hanno disposto il rinnovo della convenzione finalizzata allo svolgimento in forma associata delle funzioni relative al servizio di segreteria

- n. 100 del 29 dicembre 2022 del Comune di MANDURIA (TA),
- n. 51 del 27 dicembre 2022 del Comune di FAGGIANO (TA);

VISTA la convenzione sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di MANDURIA e FAGGIANO (TA), che conferma quale comune capofila il Comune di MANDURIA ed è da intendersi **valida per un periodo di mesi 36 (trentasei)**, a decorrere dalla data di assunzione in servizio del segretario titolare;

RITENUTO nuovamente di specificare, relativamente a quanto disposto dall'art. 2, comma 6 del patto convenzionale, che la convenzione realizza un unico soggetto giuridico, e pertanto, in caso di assenza o impedimento del titolare, il segretario incaricato reggente o supplente assume le funzioni nella sede convenzionata e non nel solo comune che ne fa richiesta;

RITENUTO altresì, di specificare, relativamente a quanto stabilito dall'art. 7 comma 4, del patto convenzionale, che alla luce della più recente disciplina in materia di convenzionamento delle sedi di

segreteria, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020, adottato ai sensi dell'art. 16-ter, comma 12 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, come richiamata anche dalla circolare di questo Albo Nazionale, prot. n. 14449 del 01 dicembre 2020, **non prevede forme automatiche di *prorogatio* delle convenzioni di segreteria scadute, pertanto, allo scadere dei 36 mesi a decorrere dalla presa di servizio del segretario *gli enti qualora ritenessero di voler procedere al rinnovo della stessa dovranno formalmente manifestare la volontà di convenzionamento con nuovi atti al fine* <u>*della nuova assegnazione del segretario titolare*</u>**;

RITENUTO, nuovamente, di specificare, relativamente a quanto stabilito dall'art. 7, comma 5, che secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, del D.M. del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020, relativo ai nuovi criteri di classificazione delle segreterie convenzionate, che *"Alla scadenza delle convenzioni di cui al comma 1 ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila [...]"*;

PRESO ATTO che, al 31.12.2021, la classe di appartenenza degli enti aderenti alla convenzione di segreteria, risulta essere, per il comune di MANDURIA (TA), di classe I/B (65.001 - 250.000) e per il Comune di FAGGIANO (TA), di classe III (3001 - 10.000), pertanto la convenzione sarà ascritta alla classe I/B;

VISTI gli atti d'ufficio e considerato che la predetta segreteria risulta coperta dal segretario titolare nella persona della dott.ssa Maria Eugenia MANDURINO;

RITENUTO di prendere atto del rinnovo della convenzione di segreteria, di classe I/B, tra i comuni di MANDURIA e FAGGIANO (TA), e di poter <u>assegnare nuovamente</u> quale segretario titolare, la dott.ssa Maria Eugenia MANDURINO, iscritta nella fascia professionale "A", in possesso dei requisiti per la nomina presso la predetta convenzione di segreteria;

RICHIAMATO l'art.16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito nella legge 51/2020 ai sensi del quale *"La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati. "Le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno ... "I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila."*

RICHIAMATO l'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, ai sensi del quale *"Il trattamento economico dei segretari di sedi convenzionate sulla base dei nuovi criteri, che vengono collocati in disponibilità, è definito dall'art. 16-ter, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8. 2. Il segretario in disponibilità, nominato titolare di una sede di segreteria convenzionata, in caso di successiva e nuova classificazione di tale sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, comma 5, e 3, comma 3, decade dal beneficio della conservazione del trattamento economico, di cui all'art. 43, comma 2, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001"*

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia n. 150 del 15 luglio 1999, in tema di procedimento per la nomina dei segretari comunali e provinciali;

Direzione centrale per le Autonomie - AN-Area Albo Nazionale - Prot. Uscita N.0002319 del 19/01/2023

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

RICHIAMATA integralmente la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia n. 164 del 27 luglio 2000 in materia di convenzioni di segreteria comunale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex-Agenzia n. 181 del 04 aprile 2002;

VISTO il C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001;

VISTO il CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali triennio 2016-2018, sottoscritto in data 17.12.2020;

VISTO, in particolare l'art. 1, comma 11, del suddetto CCNL, per *cui "Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL ... dei Segretari Comunali e Provinciali, ove compatibili e non sostituibili con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del d.lgs. n. 165/2001"*;

VISTO l'art. 15 del D.P.R. 465/1997, infatti, *"Spettano al sindaco e al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali."*

VISTO l'articolo 7, comma 31-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale è stata prevista la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, e la successione a titolo universale alla soppressa Agenzia del Ministero dell'Interno, con il correlato trasferimento delle risorse strumentali e di personale ivi in servizio;

VISTO il Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n.78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del 7 aprile 2021, registrato dalla Corte dei Conti al n. 1097 in data 28 aprile 2021, con cui al Viceprefetto dott.ssa Enza CAPORALE è stato conferito, a decorrere dal 9 aprile 2021, per la durata di cinque anni, l'incarico di Capo ufficio di staff dell'Ufficio VI: Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali della Direzione Centrale per le autonomie del medesimo Dipartimento;

DISPONE

1. **Di prendere atto** del rinnovo della convenzione di segreteria, di classe I/B, tra i comuni di MANDURIA e FAGGIANO (TA), **per la durata di mesi 36 (trentasei), fatto salvo per quanto in premessa specificato**;
2. **Di assegnare nuovamente** la dott.ssa Maria Eugenia MANDURINO quale segretario titolare della predetta convenzione, pertanto è in facoltà del Sindaco del comune di MANDURIA (capo-convenzione) di procedere agli adempimenti di propria competenza in ordine alla successiva nomina;
3. **Il provvedimento di nomina**, contenente il termine per l'assunzione in servizio previa notifica al segretario nominato, dovrà essere inviato a questa Amministrazione unitamente all'eventuale successivo **atto di accettazione** ed alla **nota attestante la presa di servizio effettiva. Dalla data di presa di servizio del segretario decorrerà la presente convenzione.**

IL VICEPREFETTO
dott.ssa Enza CAPORALE

ALBO/cz

Direzione centrale per le Autonomie - AN-Area Albo Nazionale - Prot. Uscita N.0002319 del 19/01/2023